



**A.S.D. Compagnia Arcieri di Malpaga
Bartolomeo Colleoni di Bergamo
04004**

STATUTO DELLA SOCIETA'

Art.1

Viene costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni di Bergamo (di seguito denominata "Compagnia") con sede in Bergamo che aderisce alla F.I.T. A.R C.O (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest' ultima è affiliata e aderente, al C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) e al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) .

Art.2

Le insegne sociali corrispondono al modello unico depositato presso il Presidente.
I colori sociali sono bianco e rosso.

SCOPI SOCIALI

Art.3

1 - L' Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2 – L' associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.

Per il raggiungimento degli scopi sociali , l' associazione potrà , tra l'altro , svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell' attività didattica per l'avvio, l' aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.

Per il raggiungimento degli obiettivi, L' Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l' organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l' opinione pubblica alle finalità associative.

ORGANI SOCIALI

Art.4

Gli organi sociali sono:

- a) l' Assemblée generale dei soci.
- a) Il Presidente.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Collegio dei Probiviri
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art.5

L'Assemblea dei soci e' ordinaria e, o straordinaria.

Art.6

L'anno sociale decorre dal 1° Novembre e termina il 31 Ottobre.

L'Assemblea ordinaria e' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro e non oltre il mese di Novembre.

Essa elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Provisori e delibera su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione proposti dal Presidente all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria può' essere inoltre convocata:

- a) per delibera del Consiglio Direttivo.
- b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione viene fatta con comunicazione scritta ai Soci aventi diritto al voto, almeno 15 giorni prima della data di riunione, specificando l'ordine del giorno.

Art.7

L'Assemblea ordinaria e' valida in prima convocazione se sono presenti almeno il cinquanta per cento piu' uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art.8

L'Assemblea straordinaria può riunirsi su richiesta del Presidente, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci avendo diritto al voto per:

- a) modifiche dello Statuto.
- b) scioglimento della Compagnia

La convocazione e' fatta con le stesse modalita' dell'Assemblea ordinaria ed e' valida in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione e' valida quando siano presenti almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Art.9

Hanno diritto al voto i Soci maggiorenni in regola con la quota sociale.

Art.10

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti presenti.

Art.11

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente designato in Assemblea, coadiuvato dal Segretario, che redigerà apposito verbale. Quando l'Assemblea deve provvedere alle elezioni delle cariche sociali, nominerà nel suo seno due Scrutatori.

Art.12

Nessun argomento potrà essere discusso nelle Assemblee se non sia indicato nell'ordine del giorno, riportato nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti da comprendere nell'ordine del giorno verranno concordati dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ha facoltà di proporre l'inclusione di altri argomenti, qualora ne faccia richiesta scritta al Consiglio almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

La discussione di argomenti vari ed eventuali dovrà essere comunicata all'inizio dell'Assemblea.

Art.13

Agli effetti delle votazioni nelle Assemblee dei Soci, i voti saranno computati come segue:

un voto per ciascuno dei Soci presenti con diritto di voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 2 (due) associati.

Art.14

Sono di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:

- a) l'approvazione della Relazione tecnico – morale - finanziaria e del Conto di Previsione annuale della Compagnia.
- b) l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori.
- c) l'approvazione della quota sociale.

PRESIDENTE

Art.15

Il Presidente e' eletto dall'Assemblea ed ha la rappresentanza della Compagnia.

Convoca inoltre l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed e' il legale rappresentante della Compagnia per ogni evenienza.

Ogni anno presenterà all'Assemblea una relazione tecnico-morale e finanziaria.

In caso di impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità di Socio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16

Il Consiglio Direttivo e' composto dal Presidente e da sei membri, tutti scelti tra i Soci ordinari ed onorari, eletti dall'Assemblea generale, a semplice maggioranza; il Presidente ed i Consiglieri restano in carica tre anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Dirigente Delegato (così come definito dallo Statuto FITARCO) e può affidare, anche a Soci non appartenenti al Consiglio Direttivo, altri incarichi.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, ed ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di assicurare la buona gestione della Compagnia.

Il Presidente e, in caso di mancanza, il Vice Presidente, rappresenta la Compagnia verso i terzi, convoca, assumendo la presidenza, le Assemblee Generali dei Soci ed il Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga necessario.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni vengono assunte dal Consigliere avente maggiore anzianità di Socio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti,

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio

Di ogni riunione e deliberazione del Consiglio Direttivo, come del resto di quelle delle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie, dovrà essere redatto il verbale. I verbali saranno firmati dal Presidente o di chi ne fa le veci e dal segretario.

Art.17

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) nomina del Vice Presidente.
- b) nomina del Segretario.
- c) nomina del Dirigente Delegato.
- d) nomina della Commissione Tecnica.
- e) preparazione dei Conti Consuntivi e dei Costi di Previsione.
- f) designazione dei collaboratori.
- g) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni.
- h) stabilire le norme d'uso degli impianti sportivi
- i) stabilire eventuali contribuzioni straordinarie.
- l) provvedere, con i mezzi che riterrà necessari, alla buona conservazione della sede e delle installazioni sportive e non sportive.
- m) proporre la nomina de Soci Onorari, all'Assemblea.
- n) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- o) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria.
- p) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari.
- q) stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- h) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere ai finanziamenti bancari, mutui o contratti di leasing.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica. Egli verrà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voto, ha seguito gli eletti.

E' facoltà del Presidente e dei Consiglieri invitare a riferire su argomenti specifici persone che non ne facciano parte.

Art.18

Entro i 30 giorni precedenti allo scadere dell'anno economico dovrà a cura del Consiglio, essere compilato il Conto Consuntivo per l'esercizio decorso e il Conto di Previsione per l'esercizio iniziato; essi dovranno essere comunicati ai Soci durante i 15 giorni antecedenti la convocazione dell'Assemblea Generale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.19

Il Collegio dei Probiviri, composto di due membri più un supplente, ha il compito di sovrintendere all'attività della Compagnia sotto il profilo disciplinare, i suoi componenti sono nominati dall'Assemblea. Esso potrà, con voto unanime (Due), proporre al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari e l'esclusione dalla Compagnia di quei Soci che compiono gravi atti di indisciplina e che comunque tengono un comportamento riprovevole e non confacente alle particolari finalità della Compagnia.

Il giudizio dei Probiviri e' insindacabile.

E' altresì compito dei Probiviri di dirimere insindacabilmente eventuali vertenze che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Compagnia. La carica di Probiviro e' incompatibile con altre cariche sociali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.20

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da due membri eletti dall'Assemblea, i quali devono verificare l'attività amministrativa e contabile e quant'altro si riferisce al patrimonio Sociale
Ogni rilievo ispettivo verrà sottoposto per le decisioni del caso, dai Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti approveranno il Conto Consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.
La carica dei Revisori dei Conti e' incompatibile con altre cariche sociali.

COMMISSIONE TECNICA

Art.21

La Commissione Tecnica e' costituita almeno da un Responsabile dell'attività tecnico-agonistica e da un Responsabile degli Istruttori ed ha il compito di curare e programmare l'istruzione dei Soci, coordinare il lavoro degli Istruttori della Compagnia e di tutta l'attività tecnico-agonistica ai vari livelli, nonché di curare i materiali occorrenti all'istruzione.

SEGRETARIO

Art.22

Il Segretario della Compagnia e' nominato dal Consiglio Direttivo ed e' responsabile del funzionamento della segreteria, nonché dell'amministrazione contabile, potendo avere anche mansioni di Tesoreria.
La carica di Segretario della Società e' revocabile in qualunque momento lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

SOCI

Art.23

i Soci sono divisi nelle categorie previste dal regolamento F.I.T.ARCO.
Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- a) SOCI D'ONORE: sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo fra le persone che si sono distinte per speciali benemeritenze verso la Compagnia, e degne di speciale considerazione.
Sono esenti dall'obbligo di ogni quota sociale. Hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali.
- b) SOCI ORDINARI: sono ammessi a far parte della Compagnia coloro che abbiano compiuto i 9 anni d'età, in seguito a richiesta scritta fatta al Consiglio Direttivo. Hanno l'obbligo del pagamento della quota' sociale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
Se maggiorenni hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali.
- c) SOCI FAMILIARI: sono così chiamati i Soci Ordinari maggiorenni appartenenti al medesimo nucleo familiare di un Socio Ordinario.
- d) SOCI FONDATORI: a questa categoria appartengono i fondatori effettivi della Compagnia.

Saranno inoltre considerati:

- e) SOCI SOSTENITORI: coloro i quali appoggeranno tangibilmente l'attività sociale. Essi non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non potranno ricoprire cariche sociali.

L'impegno dei Soci Ordinari e' annuale.

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, che possono essere prese in considerazione solo al termine dell'anno Federale, salvo casi di evidente forza maggiore da valutarsi.
- b) per morosità, ossia per mancato pagamento di quanto dovuto alla Compagnia, per quote sociali o altro, entro il termine stabilito.
- c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell' Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari

- 1) Ammonizione scritta.
- 2) Sospensione della frequenza delle strutture o degli incarichi sociali per un tempo determinato

- 3) Ammenda, che potrà essere inflitta solo per:
- a) rimborso danni arrecati deliberatamente alle strutture della Compagnia.
 - b) ritardo nel pagamento della quota sociale

Tali sanzioni disciplinari vengono deliberate dal Collegio dei probiviri e ratificate dal Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata di 5/7.

AMMISSIONE ALLA SOCIETA':

Art.24

1 - Possono far parte dell' Associazione , in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un' irreprensibile condotta morale , civile e sportiva . ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà , della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva , con l'obbligo di astenersi da ogni forma dell'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità , del decoro e del prestigio dell'associazione , della FITARCO e dei suoi organi.

2 - La domanda di ammissione a Socio, per qualsiasi categoria, deve essere presentata per iscritto e con la firma di avallo di un Socio Istruttore

3 - La validità della qualità di socio viene esaminata dal Consiglio Direttivo per l'accoglimento.

4 - In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale .

5 - L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

CARICHE SOCIALI

Art.25

Alle cariche sociali possono essere eletti, con le modalità stabilite, tutti i Soci Ordinari e Onorari.

QUOTE SOCIALI

Art.26

Le quote sociali, nella misura fissata per ciascuna categoria, devono essere pagate al momento dell'iscrizione e, per gli anni successivi, all'atto dell'Assemblea e comunque non oltre il 31 Ottobre.

DURATA DELLA SOCIETA'

Art.27

La durata della Compagnia e' illimitata.

La Compagnia potrà essere sciolta in qualsiasi momento per delibera dell'Assemblea straordinaria, all'unanimità

DISPOSIZIONI VARIE

Art.28

Le candidature alle cariche sociali dovranno pervenire al Presidente, dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art.29

Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, compresa la Presidenza.

La convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni dovrà essere fatta entro 30 giorni.

Art.30

La Compagnia declina qualsiasi responsabilità' per eventuali danni comunque derivanti ai Soci, ai frequentatori e ai terzi in genere, sia nell'interno delle aree gestite dalla Compagnia, sia in conseguenza dell'attività sportiva da essi svolta, fermo restando il principio della responsabilità' personale derivante al singolo Socio per eventuali danni arrecati ai terzi, in occasione dell'attività sportiva che forma oggetto della Compagnia e l'obbligo del Socio di tenere in ogni caso, rilevata ed indenne la Compagnia da ogni domanda degli stessi terzi.

Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero nei confronti della Compagnia a monte di questo articolo.

Quando si tratta di minori, la dichiarazione deve essere resa dal genitore esercente la patria potestà.

Art.31

Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei Soci aventi Diritto al voto e devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.33

Per tutto ciò che non e' contemplato dal presente Statuto, valgono le norme contenute nello Statuto, Regolamento Organico e Sportivo della F.I.T.ARCO



**A.S.D. Compagnia Arcieri di Malpaga
Bartolomeo Colleoni di Bergamo
04004**